

DEPOSITO DI DOCUMENTO
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventitré dicembre duemilasedici
(23.12.2016)

in Roma, nel mio studio in via Ennio Quirino Visconti n. 99.
Innanzi a me Dott. Andrea Mosca, Notaio in Roma, iscritta al
Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e
Civitavecchia,

E' PRESENTE

- **CHINNI Luca Massimo**, nato a Monza il 16 settembre 1942, re-
sidente a Roma, Via Caccia Dominioni n. 15, c.f. CHN LMS 42P16
F704K, che dichiara di essere di stato civile coniugato in re-
gime di comunione legale dei beni.

Il comparente, della cui identità personale sono certo, mi
presenta un'originale di Statuto della **Associazione Dirigenti
Ospedalità Non Profit Istituti di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico, Policlinici Universitari** in sigla "A.D.O.N.P."

Detto comparente, dichiarandomi di agire nel nome della asso-
ciazione "A.D.O.N.P.", con sede in Roma, Piazza di Villa Car-
pegna n. 42/B, codice fiscale 96196300584 e P.IVA 08299191000,
mi richiede di depositare lo Statuto medesimo nei miei atti.

A ciò aderendo, io Notaio ricevo detto Statuto che viene alle-
gato a quest'atto con la lettera "A" omettendone la lettura
per volontà del comparente, il quale mi autorizza a rilasciar-
ne copia autentica a chiunque ne faccia richiesta.

Di quest'atto ho dato lettura al comparente, che lo approva e
meo lo sottoscrive alle ore quindici e minuti trenta

Consta di un foglio dattiloscritto da persona di mia fiducia
ed integrato di mio pugno per una pagina e parte della seconda
fin qui.

F.to: Luca Massimo Chinni; Andrea Mosca Notaio. Segue sigillo.
Allegato "A" al Repertorio n. 5665 Raccolta n. 3466

STATUTO

Articolo 1 - Costituzione

1. E' costituita, nel rispetto dell'art. 39 della Costituzione
Italiana, l'Associazione dei Dirigenti dell'Ospedalità Non
Profit e Profit, dei Policlinici Universitari, degli Istituti
di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, degli Ospedali,
delle Strutture Convenzionate e Assistenziali, di quelle Neu-
ropsichiatriche e di lungodegenza, di RSA, Centri di Riabili-
tazione, Hospice, Comunità terapeutiche e Medicina del Terri-
torio che utilizzi metodologie innovative di prevenzione e cu-
re primarie (in relazione interdisciplinare con la special-
istica ambulatoriale e ospedaliera afferente alle categorie
presenti nello Statuto), che assume la sigla A.D.O.N.P. con il
logo allegato.

A detta Associazione possono essere iscritti come soci ordina-
ri senza distinzione di sesso, razza o religione Dirigenti



dell'Area Medica, Sanitaria e dell'Area Professionale e Tecnico Amministrativa, laureati in possesso di Laurea Magistrale o comunque di Laurea che comprenda 3 (tre) anni + 2 (due) riconoscibili alla data odierna per norma di legge o dai CCNNLL di categoria, titolari di contratti di ricerca, in strutture sanitarie.

Sono iscritti come soci ordinari anche i Dirigenti posti in quiescenza dalle strutture indicate nel comma 1, che abbiano partecipato alla politica o alla gestione del Consiglio Nazionale, fra il 2003 e il 2012, con il versamento di quota dovuto dai singoli soci ordinari deciso dal Consiglio Nazionale; tale versamento deve avvenire entro il terzo trimestre dell'anno.

Sono iscritti come soci aggregati i Dirigenti posti in quiescenza dalle strutture indicate al Comma 1; essi non hanno diritto di voto ma partecipano con parere a carattere consultivo negli Organi Deliberanti; per essere iscritti e quindi esercitare le loro funzioni, dovranno versare la quota stabilita dal Consiglio Nazionale.

Sono altresì iscritti i Soci Onorari che nel rispetto dello Statuto e del Codice Etico sono le personalità individuate e nominate dal Segretario Nazionale e confermate dall'Organo Deliberante. Essi prestano attività a titolo gratuito, sono esentati dal versamento della quota associativa, hanno stessi diritti e doveri dei soci ordinari ma non hanno diritto di voto in sede di Organi deliberanti e non sono elementi come i pensionati chiamati a far parte del Consiglio Nazionale.

Qualora alcuni di essi venissero eletti a cariche nazionali, dovranno pagare la quota associativa applicati agli altri iscritti dipendenti delle singole strutture.

2. La sede legale dell'Associazione è a Roma.

Articolo 2 - Scopi

1. L'Associazione è apolitica, apartitica e non ha scopo di lucro. Si ispira al principio costituzionale di tutela della salute individuale e collettiva vigilando che l'erogazione di servizi sanitari siano qualificati, promuovendo la valorizzazione delle Strutture di cui all'art. 1 comma 1 anche attraverso la tutela singola o collettiva sul piano morale, professionale e giuridico delle categorie dirigenziali che in esse operano.

2. L'Associazione intende perseguire:

- a) la promozione e la valorizzazione delle Aree di cui all'art. 1 comma 1 all'interno dell'organizzazione dei servizi sanitari in ambito regionale, nazionale e comunitario, anche mediante l'inserimento di propri rappresentanti nelle apposite Commissioni;
- b) il riconoscimento delle competenze nel ruolo dirigenziale attraverso l'effettiva attribuzione di funzioni tecnico-gestionali delle strutture affidate;
- c) la promozione e il coordinamento di ogni iniziativa a tutela degli interessi morali sindacali, professionali, culturali

ed economici degli associati, ispirandosi ai principi della contrattazione di categoria nonché l'individuazione di idonei strumenti di Previdenza e Assistenza Integrativa;

d) la regolamentazione dei rapporti tra gli iscritti e le Amministrazioni delle strutture assistenziali in cui operano, nonché gli altri Enti e le Istituzioni pubbliche e private;

e) la promozione della formazione, l'aggiornamento e la crescita professionale degli Associati, facilitando l'Educazione Continua in Medicina ed ogni altra attività di ricerca anche con l'ausilio di un Centro Studi, di Società Scientifiche e/o Società già operanti e/o certificate per la formazione ECM;

f) l'Associazione favorisce rapporti federativi e/o di collaborazione con organizzazioni sindacali, di dipendenti o dirigenti, purché presentino problemi inerenti lo scopo dell'Associazione;

g) la promozione ed il coordinamento dei rapporti nazionali e internazionali con similari organizzazioni e la facilitazione degli scambi culturali fra gli iscritti;

h) la promozione di studi e indagini conoscitive al fine di formulare proposizioni legislative in grado di garantire presenza e ruolo nel Sistema Sanitario Nazionale dei Dirigenti iscritti all'Associazione.

Articolo 3 - Attività

Le pubblicazioni dell'Associazione sono intese esclusivamente ad attuare, senza fine di lucro, gli scopi statutari; hanno anche scopo di far conoscere le linee politico-strategiche dell'Associazione.

Articolo 4- Organizzazione dell'Associazione e Regolamento Elettorale

1. Organi Nazionali a livello centrale:

- Assemblea Nazionale;
- Presidenza Nazionale;
- Consiglio Nazionale;
- Segretario Nazionale;
- Segreteria Nazionale;
- Presidente pro tempore della Federazione Terzo Settore Sanità Non Profit CIDA;

2. Organi di controllo e garanzia:

- Collegio dei Revisori dei Conti (ove costituito);
- Collegio dei Probi Viri;
- Organi propositivi;
- Collegio dei Pensionati e Comitato Tecnico- Scientifico;

3. Il Regolamento Elettorale disciplina le modalità di elezione di tutti gli Organi rappresentativi, purché a tale Organismo siano candidati gli iscritti al solo sindacato ADONP fatte salve le iscrizioni appartenenti ad altre Associazioni di Categoria.

E' approvato o modificato a maggioranza semplice dal Consiglio Nazionale così come il Codice Etico, attualmente approvato e deliberato dal Consiglio Nazionale del 8 luglio 2016.

Articolo 5 - Assemblea Nazionale: Composizione

1. L'Assemblea Nazionale rappresenta la massima espressione decisionale e deliberante dell'Associazione.

2. Partecipano ad essa con diritto di voto:

- i componenti degli organi di cui all'art. 4, punto 1;
- i componenti le Rappresentanze sindacali locali.

Possono inoltre partecipare ai lavori assembleari, senza diritto di voto, anche singoli soci ordinari, i Soci onorari e i Pensionati.

Ogni partecipante con diritto di voto può rappresentare, mediante delega scritta, fino a 3 (tre) aventi diritto.

Articolo 6 - Assemblea Nazionale: Convocazione

1. L'Assemblea Nazionale è convocata dal Segretario Nazionale dell'Associazione e/o da almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Nazionale, ed ha luogo nella sede da questo prescelta. Essa è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto, di cui all'art. 5, comma 2.

2. L'avviso di convocazione è corredato dall'ordine del giorno.

3. La convocazione straordinaria può essere richiesta dai due terzi dei componenti il Consiglio Nazionale con diritto di voto, con motivazione scritta.

4. L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere inoltrato, con idoneo mezzo di comunicazione, ai membri di diritto almeno 20 (venti) giorni prima della data di inizio; in caso di Assemblea straordinaria, i termini si riducono della metà (10).

5. Tutte le cariche nell'Associazione sono a titolo gratuito, salvo rimborso spese sostenute per la funzione e di norma approvate preventivamente dal Consiglio Nazionale.

Articolo 7 - Assemblea Nazionale: Competenze

- a) Dibatte e stabilisce le linee politiche dell'Associazione su tutti i campi di rappresentatività;
- b) fissa le direttive generali per il raggiungimento degli scopi che l'Associazione si prefigge;
- c) ratifica le eventuali modifiche dello Statuto a maggioranza qualificata, pari al 51% degli aventi diritto;
- d) elegge i componenti il Consiglio Nazionale, il Collegio dei Revisori dei Conti, ove previsto, e il Collegio dei Probi Viri;
- e) delibera, con la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto di voto, l'eventuale scioglimento della Associazione e decide la devoluzione del patrimonio in conformità alle disposizioni legislative vigenti;
- f) esamina ed eventualmente approva il Bilancio consuntivo dell'esercizio relativo all'anno precedente e le Previsioni di spesa relative all'anno in corso.

Articolo 8



Il Presidente Nazionale dell'Associazione, benemerito e/o fondatore, previa sua disponibilità, è nominato dall'Assemblea. Il Presidente eletto affiancherà il Segretario Nazionale nelle scelte e nell'attività dell'Associazione, anche in relazione ai rapporti con Enti e Istituzioni di qualsiasi genere.

Articolo 9 - Il Consiglio Nazionale: Composizione

Il Consiglio Nazionale resta in carica quattro anni, ed è composto con diritto di voto:

- dal Presidente Nazionale, ove nominato;
- dai Componenti eletti dall'Assemblea Nazionale. Il numero massimo degli eletti al Consiglio Nazionale non può essere superiore a 25 (venticinque), tra cui: il Segretario Nazionale e i tre vice segretari nazionali.

Fanno, inoltre, parte di diritto:

- i Segretari Regionali, ove nominati;
- i Segretari Aziendali, ovvero i primi degli eletti al livello aziendale.

In caso di dimissioni o decadenza di uno o più Consiglieri, subentrano nella carica in ordine successivo i primi della graduatoria degli esclusi (i subentranti devono accettare, a pena di decadenza, entro 10 giorni dalla notifica), qualora risultasse impossibile l'attuazione di tale procedura, il Consiglio rimane ugualmente in carica per tutta la durata prevista e può cooptare nel Consiglio singoli soci che si siano distinti nell'attività associativa.

Soltanto le dimissioni della metà dei suoi componenti provocano la decadenza dell'intero Consiglio Nazionale.

Articolo 10 - Il Consiglio Nazionale: Competenze

1. Il Consiglio Nazionale è, entro le linee fissate dall'Assemblea Nazionale, l'organo deliberante dell'Associazione.
2. In particolare il Consiglio Nazionale;
 - a. elegge il Segretario Nazionale; in sede di prima convocazione, sarà il primo degli eletti a presiedere il Consiglio stesso e, successivamente all'elezione, sarà lo stesso Segretario eletto;
 - b. elegge, tra i componenti del Consiglio Nazionale, i tre vice segretari, e gli altri membri della Segreteria Nazionale;
 - c. delibera ogni iniziativa atta al raggiungimento degli scopi della Associazione nel rispetto delle indicazioni dell'Assemblea Nazionale;
 - d. determina, su proposta della Segreteria Nazionale, l'ammontare delle quote associative, ivi comprese quelle spettanti ai pensionati;
 - e. destina, sentita la Segreteria Nazionale, risorse economiche previo specifico stanziamento autorizzato a titolo di contributo ad enti, associazioni e società aventi per scopo l'elevazione culturale, professionale, scientifica, socio-economica nonché la promozione di forme assicurative e di previdenza integrativa;
 - f. autorizza la eventuale copertura o partecipazione alle spe-

se di ricorsi legali attinenti all'attività sindacale

A.D.O.N.P.;

g. approva le modifiche statutarie che sottopone per la ratifica all'Assemblea Nazionale;

h. può sfiduciare la Segreteria Nazionale a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti per le prime tre votazioni e a maggioranza semplice dalla quarta votazione in poi; la maggioranza dei 2/3 è d'obbligo anche per sfiduciare il Segretario Nazionale;

i. può nominare, su proposta del Segretario Nazionale, soci onorari che costituiscono il Comitato Tecnico Scientifico;

l. Nel rispetto del concetto di Associazione sindacale di base e non di vertice, su proposta dei Segretari Regionali e dei membri appartenenti a uno degli organi deliberanti, può assumere iniziative finalizzate ad incrementare attività sindacali periferiche, proselitismo, attività associativa e conoscenze sindacali delle singole istituzioni.

m. Il Consiglio Nazionale, in caso di necessità, può nominare degli organi associativi periferici di singoli soci purché in regola con le quote associative.

Articolo 11 - Il Consiglio Nazionale: Convocazione e Votazioni

1. Il Consiglio Nazionale è convocato dal Segretario Nazionale ed ogniqualvolta ne faccia esplicita richiesta la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. L'avviso di convocazione, corredato dall'ordine del giorno dei lavori, deve pervenire agli interessati almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione. E' ammessa la convocazione per chiamata telefonica diretta o altri sistemi telematici con riscontro, purché la stessa pervenga almeno tre giorni prima della data di convocazione, anche mediante PEC.

3. Il Segretario Nazionale al fine di assolvere i compiti di cui al presente articolo, nonché relativamente alla verbalizzazione delle sedute e degli atti deliberativi, si avvale della struttura della Segreteria Nazionale.

4. Il Consiglio Nazionale si riunisce validamente con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto al voto, anche a mezzo delega, per un numero massimo di tre deleghe.

Nel caso di votazioni a parità di preferenze su documentazioni o mozioni presentate nelle eventuali votazioni di Consiglio Nazionale, in caso di parità di voto, prevale il voto del Segretario Nazionale.

5. E' consentito l'intervento alle riunioni mediante mezzi di telecomunicazioni, o altri sistemi telematici in tali casi le riunioni si ritengono svolte nel luogo di convocazione e ne deve essere fatta menzione nella redazione del Verbale. Lo stesso mezzo può essere utilizzato per informazioni agli iscritti e comunicazioni interne.

Articolo 12- Il Segretario Nazionale

1. E' un iscritto all'Associazione, è eletto dal Consiglio Na-

zionale, unitamente alla Segreteria Nazionale:

2. Il Segretario Nazionale è il legale rappresentante dell'Associazione, dispone della firma sociale, rappresenta l'Associazione presso Enti ed Istituzioni di qualsiasi natura, dirige l'attività della Segreteria Nazionale, rappresenta l'unità dell'Associazione ed è il garante istituzionale della corretta applicazione del presente Statuto e dei Regolamenti.

3. Spettano al Segretario Nazionale le attribuzioni che dal presente Statuto non sono riservate ad altri Organi dell'Associazione.

4. Suggestisce al Consiglio Nazionale la costituzione di Dipartimenti e può indicarne gli eventuali Responsabili tra coloro che hanno di norma almeno dodici mesi di anzianità di iscrizione all'Associazione.

5. Nomina i Coordinatori di eventuali Commissioni di lavoro su tematiche specifiche, indicando i tempi di durata delle stesse (max 1 anno); i nominati dovranno presentare, con cadenza almeno bimestrale, i lavori della Commissione da loro presieduta.

6. Nel caso in cui la carica di Segretario Nazionale temporaneamente rimanga vacante per qualsiasi motivo, verrà sostituito nelle sue funzioni dal Vice Segretario Nazionale con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione per la continuità dell'attività ordinaria.

Nel caso la vacanza si protragga oltre i 60 (sessanta) giorni, il Consiglio Nazionale entro 30 (trenta) giorni provvederà ad eleggere un nuovo Segretario Nazionale, secondo le modalità previste dall'art. 10 punto 2a.

Gli eletti alle altre cariche perdurano nelle stesse fino alla data in cui sarebbe venuto a scadere il precedente mandato.

Articolo 13 - La Segreteria Nazionale

1. La Segreteria Nazionale, organo esecutivo dell'Associazione, eletto dal Consiglio Nazionale, è composta dal Segretario Nazionale, dai tre vice Segretari, dal Segretario Amministrativo, dal Segretario Organizzativo oltre ai segretari regionali ove nominati.

Nelle eventuali votazioni di Segreteria Nazionale, in caso di parità di voto, prevale il voto del Segretario Nazionale.

2. Il Responsabile del Settore "Amministrativo" predispone annualmente la previsione di spesa e il conto consuntivo da proporre all'Assemblea Nazionale, previa approvazione da parte del Consiglio Nazionale e del Collegio dei Revisori dei Conti,

3. Il Responsabile del Settore "Organizzativo" gestisce le incombenze della Segreteria, elabora i verbali del Consiglio Nazionale.

In caso di necessità il Segretario Nazionale, sentito il Consiglio Nazionale, può assumere le iniziative opportune volte al superamento della problematica in essere.

4. Partecipa ai lavori della Segreteria Nazionale il Presidente Nazionale, ove nominato.

5. La Segreteria Nazionale Federale

Nel caso la rappresentanza di una o più categorie dirigenziali sia affidata ad associazioni e/o soggetti collettivi con i quali sia stato stipulato apposito atto federativo, la definizione degli obiettivi di tutela professionale ai diversi livelli è affidata alla Segreteria Nazionale della Federazione, che relaziona e risponde al Consiglio Nazionale ADONP.

Articolo 14 - Dipartimenti - Commissioni

1. I Dipartimenti sono gruppi di lavoro nominati dal Consiglio Nazionale, su eventuale proposta del Segretario Nazionale, e dovranno organizzarsi ed elaborare la documentazione per la materia di cui trattano e relazionare, almeno con cadenza bimestrale, al Consiglio Nazionale sulle attività svolte.

2. Le Commissioni, nominate dal Segretario Nazionale, gruppi di lavoro monotematico, sono istituite per realizzare una più approfondita e specifica trattazione delle materie di competenza dell'Associazione.

Il numero dei componenti e il termine (non superiore ad un anno) per la conclusione dei lavori di tali Commissioni, sono stabiliti nelle rispettive deliberazioni istitutive.

Articolo 15 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. L'Assemblea Nazionale elegge:

a. Il Collegio dei Revisori dei Conti che è costituito da n. 3 (tre) membri effettivi più 2 (due) supplenti. All'interno dei suoi componenti effettivi il Collegio nomina il Presidente.

b. Spetta al Collegio dei Revisori dei Conti:

- esaminare, verificare ed approvare, per la propria competenza, i bilanci consuntivi annuali nazionali;

- effettuare opportuni controlli e verifiche delle varie articolazioni, centrali e periferiche, che gestiscono fondi;

c. I Bilanci consuntivi, corredati dai documenti giustificativi, devono essere messi a disposizione del Collegio dei Revisori dei Conti almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per l'Assemblea Nazionale.

d. Delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti viene redatto verbale su apposito libro, regolarmente approvato e sottoscritto.

2. Non essendo per Legge obbligatoria la costituzione del Collegio dei Revisori dei Conti, nel caso del mancata costituzione di detto organo, il controllo degli stessi e dell'iter amministrativo può essere affidato ad un soggetto esterno abilitato alla certificazione dell'attività amministrativa ed alla certificazione dei Bilanci (commercialista e revisore contabile iscritto all'Albo).

3. I Revisori dei Conti o il soggetto esterno abilitato alla certificazione dell'attività amministrativa ed alla certificazione dei Bilanci (commercialista e revisore contabile iscritto all'Albo) possono partecipare ai lavori del Consiglio Nazionale e dell'Assemblea Nazionale, senza diritto di voto.

Articolo 16 - Il Collegio dei Probi Viri

1. Il Collegio dei Probi Viri è costituito da 3 (tre) componenti effettivi più 1 supplente, nominati dall'Assemblea Nazionale.

2. All'interno dei suoi componenti effettivi, viene nominato a maggioranza semplice il Presidente.

3. Le riunioni e le decisioni sono valide solo in presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

4. Il Collegio è competente ad esaminare, in via preliminare, i ricorsi presentati da iscritti o da organi associativi ed è tenuto ad esprimere il proprio giudizio entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza su:

a. inconsistenza o inefficienza amministrativa, mancata applicazione da parte di un organo dirigente delle disposizioni dettate dallo Statuto e dai Regolamenti ove deliberati;

b. esistenza di azioni contrarie agli indirizzi approvati dagli organi statutari per i risvolti afferenti lo Statuto che danneggiano il prestigio e/o l'immagine della Associazione, e che comportino il ricorso a provvedimenti disciplinari;

c. eventuali controversie insorte nei rapporti fra soci e tra questi e l'Associazione;

d. è compito del Collegio dei Probiviri quello dirimere eventuali controversie fra gli organi associativi anche nei confronti di singoli iscritti e singoli iscritti fra loro;

e. il collegio, se richiesto, esprimerà pareri su questioni sottoposte dagli organi su comportamenti o dichiarazioni degli organi stessi richieste dai singoli componenti;

f. il Collegio ha facoltà di proporre al Consiglio Nazionale eventuali sanzioni, compresa quella dell'esclusione di un singolo iscritto.

g. ogni soggetto sanzionato può presentare ricorso motivato avverso il provvedimento al Consiglio Nazionale entro 30 (trenta) giorni dalla data della notifica dell'atto.

Articolo 16 bis- Pensionati consulenti

I Pensionati, su delibera del Consiglio Nazionale, sono obbligati a versare la quota decisa come previsto dal presente Statuto. In base alla loro esperienza possono essere nominati quali consulenti dell'Associazione.

L'incarico conferito è a titolo gratuito, salvo eventuale rimborso spese correlato all'incarico.

Essi, in base all'esperienza maturata possono proporre al Segretario e al Consiglio Nazionale il proprio parere sull'O.d.G. dell'Organo Deliberante e sulla attività associativa.

Non hanno diritto di voto in sede deliberante; possono, comunque, esprimere il proprio parere.

Articolo 16 ter- Comitato Tecnico Scientifico

1. È composto dai Soci onorari, individuati e nominati dal Segretario Nazionale e convalidati dall'Organo Deliberante;

2. Il Comitato svolge a richiesta funzioni di consulenza e

proposta nelle materie che interessano l'Associazione, formulando pareri, e fornendo, altresì, elementi conoscitivi sugli argomenti o sui problemi di volta in volta segnalati dal Segretario Nazionale e/o dall'Esecutivo, o dal Consiglio Nazionale;

3. I Soci Onorari prestano la loro attività di consulenza a titolo gratuito, sono esentati dal pagamento della quota sindacale e partecipano alla vita associativa alla stregua degli iscritti all'Associazione, senza diritto di voto negli Organi deliberanti.

Articolo 17 - Struttura dell'organizzazione decentrata

L'organizzazione decentrata è articolata in:

Livello aziendale:

- E' costituito da tutti gli iscritti ADONP della singola Istituzione;

- Laddove si costituisca ex novo una Sezione ospedaliera, la corrispondente Rappresentanza Sindacale Locale (RSL) pro-tempore, è nominata dal Segretario Nazionale fino all'espletamento delle previste procedure elettive, da svolgersi entro e non oltre i 60 (sessanta) giorni, purché i candidati siano in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento Elettorale;

- la RSL è costituita da un minimo di 3 (tre) componenti compreso il Segretario Aziendale, regolarmente eletti tra gli iscritti ADONP della stessa Istituzione e costituisce l'organo esecutivo a livello aziendale;

- Il Segretario Aziendale è di norma il candidato che riporta il maggior numero di preferenze tra i componenti costituenti la Segreteria Aziendale, ha la rappresentanza anche legale dell'Associazione all'interno dell'Azienda, ed è competente a coordinare e guidare l'organizzazione e l'attività complessiva del livello aziendale.

Livello regionale:

Il Segretario Regionale, deve garantire il coordinamento tra le RSL di competenza e tra le stesse e gli Organi istituzionali dell'Associazione.

Articolo 18 - Incompatibilità

Chiunque ricopra cariche a livello nazionale e aziendale in organizzazioni analoghe a carattere sindacale, non può assumere cariche in A.D.O.N.P..

Articolo 19 - Decadenza

1. I componenti degli organi collegiali, sia di livello nazionale che di livello aziendale, decadono da tutte le cariche ricoperte in concomitanza con l'Assemblea Nazionale elettiva. Decadono, altresì, se rimangano assenti, senza giustificato motivo, per 3 (tre) volte consecutive, dalla riunione del Consiglio Nazionale di cui sono componenti o da 2 (due) Assemblee Nazionali. Il Segretario Nazionale dopo 2 (due) assenze non motivate deve dare comunicazione scritta agli interessati del rischio di decadenza a norma di Statuto.

2. L'associato, dichiarato decaduto ai sensi dei precedenti

comuni, può, nei 30 (trenta) giorni successivi dalla comunicazione, rappresentare in forma scritta eventuali motivi a giustificazione dell'assenza chiedendo la revoca della decadenza. L'accoglimento della richiesta, ratificato dalla Segreteria Nazionale, avviene con la maggioranza almeno dei 2/3 (due terzi) dei componenti.

3. La dichiarazione di decadenza inibisce l'elezione a qualsiasi carica associativa per l'anno solare di riferimento.

Articolo 20 - Bilancio Consuntivo Nazionale

1. Il Bilancio Consuntivo Nazionale è da adottarsi obbligatoriamente.

2. Di norma entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di riferimento, il Bilancio Consuntivo dell'Associazione va approvato dal Consiglio Nazionale e successivamente va ratificato dall'Assemblea Nazionale.

Articolo 21 - Bilancio di Previsione di spesa

Entro il primo semestre dell'anno di norma di riferimento, deve essere predisposto un documento di previsione di spesa. La previsione va definita sulla base delle risultanze dell'ultimo conto consuntivo.

Articolo 22 - Donazioni e utili

1. Le donazioni o lasciti in denaro o in natura, i contributi, le sovvenzioni, nonché ogni altro bene pervenuto all'Associazione saranno impiegati in modo esclusivo nell'esercizio dell'attività istituzionale, per la realizzazione delle finalità stabilite dallo Statuto. Le stesse sono assunte a titolo di liberalità e non costituiscono controprestazioni di cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuati dall'Associazione salvo i casi motivati di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

In tali casi potranno essere effettuate anche offerte di beni di modico valore, in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 108, comma 2 bis, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

2. Gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno esclusivamente reinvestiti in opere ed attività volte a perseguire le finalità dell'Associazione. E' esclusa la distribuzione in modo diretto o indiretto degli utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale.

F.to: Luca Massimo Chinni; Andrea Mosca notaio. Segue sigillo. Registrata all'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 30 dicembre 2016 al n. 37962 serie 1T.

Copia conforme all'originale nei miei atti, firmata come per legge, unitamente all'allegato. Consta di tre fogli.

Roma li 30 dicembre 2016


